

Il progetto di legge in materia di delitti contro l'ambiente prosegue l'iter parlamentare, dopo l'approvazione in Senato. Attraverso la previsione di quattro nuove fattispecie di reato si affronta in maniera organica la tutela penale dell'ambiente, peraltro già oggetto di interesse della normativa dell'Unione europea ed in particolare delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, recepite nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 121/2011.

Il disegno di legge n. 1345 approvato dal Senato, ed ora all'esame della Camera dei Deputati, nel confermare le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006):

- inserisce nel codice penale un nuovo titolo, specificatamente dedicato ai 'delitti contro l'ambiente';
- introduce all'interno di tale titolo i delitti di 'inquinamento ambientale', 'disastro ambientale', 'traffico e abbandono di materiale di alta radioattività', 'impedimento al controllo';
- stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso);
- obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi;
- prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti;
- coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali.

Passando all'analisi delle singole fattispecie introdotte (libro II del codice penale - Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, composto da 13 articoli), si prevedono quattro nuovi delitti:

- 1) **delitto di inquinamento ambientale** (art.452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). Nel corso dell'esame dell'Aula del Senato è stato introdotto inoltre l'art.452-bis.1. - (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*).
- 2) **delitto di disastro ambientale** (art.452-quater), che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale.
- 3) **delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività** (art.452-sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente - o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative - «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività e materiale e radiazioni ionizzanti» ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma).
- 4) **delitto di impedimento del controllo** (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies deve esserne disposta la confisca.